



COMUNE DI CHIETI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data 12 dicembre 2016

N. 192

OGGETTO: approvazione regolamento per il funzionamento della commissione per la mobilità (art. 19 L.R. 25 ottobre 1996, n. 96).

L'anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di dicembre in Chieti, alle ore 8.30, nella sala delle adunanze della sede Provinciale, in Corso Marrucino 97, (per impraticabilità della sede principale), convocato dal Presidente in attuazione della legge 267/2000 mediante avvisi trasmessi via e-mail a ciascun consigliere, e previa partecipazione al Prefetto di Chieti e pubblicazione, come per legge, dell'O.d.G. all'Albo Pretorio di questo Comune, si è riunito il

CONSIGLIO COMUNALE

in sessione straordinaria di 1^ convocazione ed in seduta pubblica.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti 29 consiglieri e assenti 4.

	P.	A.
1) Aceto Liberato	X	
2) Argenio Ottavio	X	
3) Costa Stefano	X	
4) Costantini Diego	X	
5) D'Arcangelo Manuela	X	
6) De Lio Mario	X	
7) Di Biase Nicoletta	X	
8) Di Giovanni Marco Filippo		X
9) Di Iorio Alessio	X	
10) Di Paolo Bruno Mario	X	
11) Di Paolo Marco	X	
12) Di Pasquale Franco	X	
13) D'Ingiullo Marco	X	
14) Donatelli Stefania	X	
15) Febo Luigi	X	
16) Ferrara Pietro Diego	X	

	P.	A.
17) Fusilli Elisabetta		X
18) Giammarino Anna Teresa		X
19) Marino Graziano	X	
20) Marzoli Alessandro		X
21) Melideo Roberto	X	
22) Micomonaco Maura	X	
23) Raimondi Enrico	X	
24) Rapposelli Nicola	X	
25) Ricciardi Clara	X	
26) Rispoli Stefano	X	
27) Russo Marco	X	
28) Sablone Renata	X	
29) Tacconelli Donato	X	
30) Troiano Mario	X	
31) Vitale Emiliano	X	
32) Zappalorto Chiara	X	
33) Di Primio Umberto - Sindaco	X	

Presiede il dott. Liberato ACETO.

Assiste il Segretario Generale avv. Celestina LABBADIA.

Partecipano, per relazionare sugli argomenti iscritti all'O.d.G., senza diritto di voto gli Assessori:

			Presente	Assente
GIAMPIETRO	Giuseppe	Vice Sindaco		X
BEVILACQUA	Alessandro	Assessore	X	
COLANTONIO	Mario	Assessore		X
DE MATTEO	Emilia	Assessore	X	
DI BIASE	Carla	Assessore	X	
DI FELICE	Raffaele	Assessore	X	
LUISE	Valentina	Assessore		X
SALUTE	Maria Rita	Assessore	X	
VIOLA	Antonio	Assessore		X

Seduta del 12 dicembre 2016

Delibera n. 192

OGGETTO: Approvazione Regolamento per il funzionamento della Commissione per la mobilità (Art. 19 L.R. 25 ottobre 1996 n. 96).

IL PRESIDENTE dott. Liberato ACETO pone in discussione la presente proposta di deliberazione:

La parola all'Assessore Salute, prego.

A questo punto entra l'ass. Viola.

ASS. SALUTE:

Dunque se avete la pazienza di ascoltarmi un attimo sarò brevissima.

La proposta di approvazione del Regolamento di cui alla Delibera che oggi è stata portata all'attenzione del Consiglio, è nata dall'esigenza di avere uno strumento valido ed attuale per gestire la mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Come sicuramente il Consiglio Comunale saprà lo strumento normativo che regola l'assegnazione e la gestione degli alloggi ERP è oggi la LR 96/1996.

Questa Legge riserva nel suo articolato una parte proprio alla gestione della mobilità che si inquadra in un più ampio progetto di programmazione della mobilità, di piano della mobilità che questa stessa Amministrazione intende portare avanti poi in concomitanza e in affinità anche con gli altri enti, quindi in particolare con l'Ater.

Quindi una programmazione che ha al suo interno anche il programma di mobilità e il piano di mobilità per quanto riguarda la richiesta di mobilità che faranno gli assegnatari degli alloggi a domanda.

Ora l'Art. 18 della LR prevede che la gestione della mobilità deve essere gestita da una Commissione, una Commissione che ha una determinata composizione e un determinato funzionamento; l'Art. 19 nell'ultima parte fa riferimento in sede di prima applicazione alla regolamentazione in atto, così richiamando quella che è una Delibera di Giunta Regionale del 1989.

Abbiamo lavorato quindi per verificare se questa regolamentazione che mai era stata recepita in maniera integrale come Regolamento da parte dell'ente Comune di Chieti potesse essere approvata, ma è stato rilevato che c'erano delle incongruenze con tutta la legislazione che successivamente è intervenuta; tant'è vero che il Regolamento allegato al partito di Delibera ha tenuto presente queste modifiche legislative di modo che sia per quanto riguarda la nomina e la composizione della Commissione sia per quanto riguarda l'aspetto di spesa sono state apportate delle variazioni che sono in linea sia con i dettami costituzionali e sia con il D.L. degli enti locali.

Ora sulla base di questo lavoro che l'ufficio ha fatto e pur prendendo in riferimento per quanto possibile lo schema tipo a suo tempo approvato dalla Regione, abbiamo rilevato che ci fossero queste incongruenze con la legislazione successivamente intervenuta ed in particolar modo con il principio di autonomia finanziaria, nel caso di specie quello di spesa

che prevede nel Regolamento dell'89 un costo a carico dell'ente e quindi del Comune di Chieti per i partecipanti alla Commissione, e con l'Art. 107 del D.L. 267/2000 che attribuisce direttamente ai Dirigenti l'adozione di atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione con l'esterno.

Su questa base quindi e tenuto conto del mutato quadro normativo abbiamo proposto, si propone all'attenzione del Consiglio il Regolamento per il funzionamento della Commissione di mobilità che nel suo articolato ha tenuto conto di queste modifiche legislative, di talché la Commissione nominata dal Dirigente comunale del settore competente sarà composta da un Dirigente dell'ente con funzione di Presidente, da 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dell'utenza, da un rappresentante per ciascuno degli enti gestori interessati alla mobilità, per quanto riguarda il Comune di Chieti il rappresentante sarà scelto tra i funzionari apicali dell'ente e i componenti della Commissione resteranno in carica 2 anni e possono essere rinnovati per una sola volta e non vi sarà alcun esborso da parte dell'ente in quanto la partecipazione alla Commissione sarà svolta a titolo gratuito e non darà diritto ad alcun rimborso spese.

Nel Regolamento che è allegato al partito di Delibera abbiamo previsto anche che annualmente e comunque entro il 30 novembre di ogni anno il Presidente della Commissione riferirà per iscritto sulle attività svolte dalla Commissione al Presidente del Consiglio Comunale, che a sua volta ne curerà la diffusione tra i componenti dello stesso ai sensi del vigente Statuto comunale, ciò perché vi sia la massima trasparenza possibile e perché il lavoro della Commissione che avrà il compito di predisporre la graduatoria di quelle che sono le domande che saranno pervenute all'ente per la mobilità a seguito di un bando, siano operazioni che debbano essere svolte nella massima trasparenza possibile e di cui il Consiglio Comunale dovrà essere portato a conoscenza.

L'Amministrazione ha in animo di emanare da qui a breve il bando per la mobilità e questo è uno strumento indispensabile anche perché la Commissione dovrà preventivamente riunirsi per stabilire quelli che sono i criteri da inserire nel bando.

A questo punto rientra Fusilli. I presenti sono 30.

PRESIDENTE Aceto:

Grazie Assessore Salute. Possiamo aprire la discussione, prego Consigliere Raimondi.

RAIMONDI:

Grazie Presidente. Ringrazio l'Assessore per la relazione illustrativa di una proposta di Delibera dove si vede che insomma dietro ogni frase c'è stato un grande lavoro, perché ricopiare la LR credo che sia complicato per il settore nel senso che questa è una proposta di Delibera che ricalca esattamente il contenuto della 96/'96 e che viene portata come una grande innovazione amministrativa nel dicembre del 2016, cioè a distanza di 20 anni dalla pubblicazione della LR e, come vediamo qui tanto siamo stati abituati in questi giorni a

parlare di Costituzione, di adeguare la nostra normativa regolamentare alla Legge costituzionale n. 3 del 2001 che ha modificato l'Art. 117 della Costituzione, che era stato oggetto di revisione costituzionale fino a qualche giorno fa.

Non mi pare che possiamo dire che stiamo facendo questa grande opera di innovazione quando stiamo adeguando una normativa ad una Legge costituzionale del 2001, non del 2015.

Quindi la domanda che sorge spontanea è come mai si sia atteso tutto questo tempo per adottare un Regolamento importante, come quello che siamo stati chiamati a votare oggi, e che dovrebbe garantire trasparenza e maggiore ponderazione di interessi nell'assegnazione provvisoria degli alloggi popolari.

Quindi diciamo al di là del merito della proposta di deliberazione che mi pare abbastanza superflua, la mia domanda è ma finora come abbiamo fatto a selezionare i potenziali assegnatari in assenza di regolamentazione?

Perché si viene qui oggi 12 dicembre 2016 a presentare questa proposta, la domanda che sorge spontanea è come si sia fatto finora, scopriremo che finora si è fatto applicando la LR senza avere un Regolamento, cosa che si poteva fare benissimo senza adottare il Regolamento oggi nel senso che la LR prevede l'istituzione di una Commissione, da quello che mi risulta questa Commissione è sempre stata operativa nel Comune di Chieti salvo negli ultimi anni dove c'è stata una paralisi dell'intero settore.

Per cui insomma mi pare che su questa proposta di deliberazione sia perfettamente inutile anche discuterne, finalmente c'è un Regolamento, lo approviamo senza problemi.

Io non so neanche se abbiamo un margine di discrezionalità amministrativa rispetto al contenuto di questo Regolamento, perché ad esempio la domanda che io mi pongo è come facciamo a selezionare come Amministrazione Comunale quali sono le organizzazioni sindacali che dovrebbero esprimere questi tre rappresentanti.

Qua si dice 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dell'utenza ma non c'è un criterio per selezionare quali sono le tre organizzazioni sindacali dell'utenza che magari abbiano una rappresentatività tale da giustificare una designazione all'interno di questa Commissione, perché se c'è un'organizzazione sindacale di un iscritto e altre due di due iscritti, magari c'è una quarta associazione sindacale con 50 iscritti qui non c'è alcun criterio per selezionare quella da 50 iscritti anziché quella da 1.

Quindi il rischio è che si attribuisca poi a chi deve nominare la Commissione, cioè il Dirigente comunale del settore competente, un margine di discrezionalità amministrativa che può sfociare nell'arbitrio perché se il Dirigente non ha un criterio di selezione delle organizzazioni sindacali può nominare chi gli pare in assenza di alcun tipo di vincolo.

Per cui a parte queste note critiche, fatemi fare il mio lavoro di oppositore, l'unica cosa innovativa è che abbiamo aggiornato questa regolamentazione a questo codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Chieti che anche qui è legge dello Stato e non c'è bisogno di recepirlo in un atto amministrativo interno, per cui l'approviamo, io darò il mio voto favorevole se ci fosse stato maggior coinvolgimento da parte anche delle

segue n. 192

Opposizioni magari avremmo migliorato questa proposta di deliberazione nella parte in cui poteva essere migliorata come ad esempio, ripeto, la selezione delle organizzazioni sindacali e magari anche considerata l'emergenza abitativa che c'è nel nostro territorio un meccanismo un po' più snello per arrivare all'assegnazione di questi alloggi.

A questo punto esce Argenio. I presenti sono 29.

PRESIDENTE Aceto:

Grazie Consigliere Raimondi. Ha chiesto la parola il Consigliere Luigi Febo, prego.

FEBO:

Grazie Presidente. Io le volevo chiedere perché sono venuto prima ai banchi della Presidenza, di avere conoscenza della votazione in Commissione del Regolamento perché non ritrovo nella Delibera la votazione del partito di Delibera in Commissione.

Se non ricordo male perché poi penso che come ha concluso il mio collega siamo d'accordo nel votare il partito di Delibera, però credo che anche il nostro Regolamento parli di sottoporre il partito di Delibera alla Commissione con successiva votazione da parte della Commissione.

Siccome ci sono tre verbali, si discute dell'argomento io chiedo al Presidente della Commissione se si ricorda in quale verbale è stato votato o se c'è un altro verbale che non è allegato al partito di Delibera, fermo restando credo tutto quello che diceva poco fa il Consigliere che anche per l'ottimo lavoro e la fiducia nell'Assessore quindi sicuramente voteremo favorevolmente, io personalmente voterò favorevolmente a questo partito di Delibera.

Però formalmente la Delibera deve seguire l'iter procedurale, quindi se va in Commissione deve essere poi approvata dalla Commissione, perlomeno si deve esprimere il voto in Commissione altrimenti poi non capisco il senso di tre riunioni di Commissione.

PRESIDENTE Aceto:

Grazie Consigliere Febo. In merito alla votazione... (*sovrapposizione di voci*) apposto. Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Di Iorio del PD.

DI IORIO:

Grazie Presidente. Per non aspettare la dichiarazioni di voto, come già mi hanno preceduto i colleghi credo che questa sia una Delibera da approvare anche perché necessaria per il funzionamento di queste funzioni per quanto riguarda il Comune di Chieti, quindi il PD non potrà far altro che votare favorevolmente a questa Delibera. Grazie.

PRESIDENTE Aceto:

Grazie a lei Consigliere Di Iorio. Ci sono altri interventi? Consigliere D'Arcangelo, prego.

segue n. 192

D'ARCANGELO:

Buongiorno a tutti. Esprimo il nostro voto favorevole a questa Delibera, abbiamo seguito i lavori di Commissione, abbiamo contribuito ovviamente nelle parti in cui ritenevamo di dover proporre modifiche come per esempio la durata in carica dei membri di Commissione. Insomma voteremo favorevolmente... ovviamente che sia una cosa utile recepire quelle che sono le normative regionali e nazionali e quindi esprimiamo voto favorevole.

PRESIDENTE Aceto:

Grazie Consigliere D'Arcangelo. Consigliere Bruno Di Paolo, prego.

DI PAOLO Bruno:

Grazie Presidente. Per dichiarazione di voto per dire che il mio voto è favorevole alla proposta di Delibera, per fiducia all'Assessore e per il buon lavoro fatto, per aver presentato uno strumento importante per questa città ma soprattutto per aver cercato di coinvolgerci in maniera fattiva in Commissione dove abbiamo potuto dire la nostra, magari anche avere dalla parte dell'Amministrazione, quindi da parte dell'Assessore un interlocutore capace di darci anche delle risposte.

Quindi grazie Assessore per la disponibilità dimostrata, il mio voto sarà favorevole.

PRESIDENTE Aceto:

Grazie Consigliere Di Paolo. Prego Consigliere Costa.

COSTA:

Grazie Presidente. Volevo correggere il Consigliere Raimondi che si è confuso su questo Regolamento.

Questo è il Regolamento per il funzionamento della Commissione per la mobilità e non per le assegnazioni provvisorie.

Poi per quanto riguarda la scelta dei tre rappresentanti dei sindacati... (Intervento f.m.) no, no quello è per aprire la mobilità per chi si vuole spostare da un appartamento all'altro, ma non è un'assegnazione provvisoria.

Per quanto riguarda la nomina dei tre rappresentanti dei sindacati visto che sul territorio ce ne sono parecchi allora fra di loro si dovranno scegliere i tre che saranno rappresentati in Commissione... (Intervento f.m.) no, ma è scritto sulla LR dove va anche a regolare queste nomine.

Il nostro voto sarà favorevole, volevo ringraziare l'ufficio nonché anche la funzionaria, il dirigente, l'Assessore perché dopo 20 anni il Comune di Chieti avrà un Regolamento. Grazie.

PRESIDENTE Aceto:

Grazie a lei Consigliere Costa. Non ci sono altri interventi, possiamo chiudere la fase della discussione, passiamo alle dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto.

Il Presidente quindi, pone a votazione per appello nominale la proposta di delibera di cui all'oggetto e, all'esito del voto, la dichiara approvata avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

presenti 29

votanti 28

favorevoli 28 (Aceto, Costa, Costantini, D'Arcangelo, De Lio, Di Biase, Di Iorio, Di Paolo B., Di Paolo M., Di Pasquale, D'Ingiullo, Donatelli, Febo, Ferrara, Fusilli, Marino, Marzoli Melideo, Micomonaco, Raimondi, Rapposelli, Ricciardi, Sablone, Tacconelli, Troiano, Vitale, Zappalorto e il Sindaco)

Astenuti 1 (Russo)

Subito dopo il Presidente pone a votazione per alzata di mano la immediata eseguibilità del provvedimento che viene approvata con le medesime risultanze innanzi riportate.

La delibera approvata, quindi, è la seguente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la L.R. 25 ottobre 1996 n. 96, disciplinante l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresa la determinazione dei canoni di locazione, prevede agli artt. 17 e segg. norme concernenti la gestione della mobilità;
- ai sensi dell'art. 18 della predetta legge, le domande degli assegnatari richiedenti il cambio alloggio vengono valutate da apposita commissione la cui composizione è disciplinata dal successivo art. 19;
- l'art. 19 prevede all'ultimo comma che "la commissione forma la graduatoria degli aspiranti al cambio alloggio, stabilendo i criteri per la formazione della graduatoria stessa. In fase di prima applicazione è confermata la regolamentazione in vigore;

Verificato che l'ente non risulta aver recepito con proprio atto regolamentare lo schema tipo relativo al funzionamento della Commissione Mobilità, approvato dalla Regione Abruzzo con delibera di G.R. n. 3392 del 08/06/1989 e che, quindi, non è dato disporre al momento di alcuna regolamentazione;

Rilevato, in particolare, che:

- la normativa regionale risale ad un ventennio fa e, quindi, risulta non aderente alle profonde modifiche del titolo V della Carta Costituzionale approvate con Legge Costituzionale n. 3/2001;
- con la predetta legge costituzionale è stata affrontata la questione della ripartizione delle competenze tra i diversi livelli di governo, sia sul piano delle potestà legislative sia su quello delle funzioni gestionali e amministrative, prevedendo profondi cambiamenti;
- la riforma si è incentrata sulla logica di pari ordinazione tra i livelli di governo (art. 114 Cost.), con conseguente nuova ripartizione delle relative funzioni loro attribuite (art. 117 Cost.) e il riconoscimento dell'autonomia finanziaria, sia in termini di entrata che di spesa (art. 119 Cost.);
- da quanto sopra discende che, ferma restando la potestà regolamentare della regione in ogni materia che non sia oggetto di legislazione esclusiva dello Stato, salvo delega esplicita, l'art. 117 della Costituzione attribuisce ai comuni, alle province e alle città metropolitane le potestà regolamentari in ordine alle funzioni loro attribuite;
- la normativa regionale non risulta, altresì, aderente al Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in merito al riparto di competenze negli enti locali tra poteri di indirizzo e controllo affidati agli organi di governo e poteri di gestione affidati alla dirigenza;

Preso atto che la Legge Regionale 96/96 e ss.mm. e ii. in relazione all'edilizia residenziale pubblica (procedure di assegnazione, di decadenza, di sanatoria, di mobilità etc.) ne affida le funzioni ai relativi comuni e che, pertanto, ai sensi dell'art. 117 Cost., così come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, spetta agli stessi comuni la regolamentazione in merito alle funzioni attribuite;

Dato atto che, pur prendendo a riferimento per quanto possibile lo schema tipo di regolamento per il funzionamento della Commissione Mobilità approvato dalla Regione Abruzzo con delibera di G.R. 3392/1989 e l'art. 19 della L.R. 96/96, talune previsioni in esso contenute risultano non in linea:

1. con i dettami costituzionali, in particolar modo con il principio di autonomia finanziaria, nel caso di specie quella di spesa, laddove è previsto un compenso per i componenti della commissione, che viene posta a carico dei bilanci comunali (art. 2 penultimo comma schema tipo regolamento);
2. con l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che prevede espressamente in capo ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno (comma 2), tra i quali costante giurisprudenza amministrativa annovera la nomina delle commissioni di gara e concorso, nonché la presidenza di gara e di concorso (comma 3);

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato 15 novembre 2001 n. 5833 nella quale si legge che il nuovo riparto di competenza previsto nel testo unico degli enti locali deve ritenersi immediatamente precettivo per le amministrazioni locali;

segue n. 192

Richiamate, altresì, le sentenze del Tar Lombardia Sez. II del 08/01/2011 n. 10 e Tar Campania Na Sez. III del 20/12/2010 n. 27688 che ribadiscono l'attrazione delle competenze degli organi di governo nella sfera di competenza propria della dirigenza in relazione agli atti di natura gestionale;

Ritenuto, quindi, necessario provvedere in merito, attraverso l'adozione di apposito regolamento in merito al funzionamento della commissione prevista nell'art. 19 della L.R. 96/96 e ss.mm. e ii. che tenga conto del mutato quadro normativo sopra esposto;

Preso atto del parere favorevole espresso sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. sotto il profilo della regolarità tecnica dal dirigente del VI settore, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Preso atto, altresì, che nella seduta del 27/10/2016 la VI commissione consiliare "Statuto, regolamenti, affari istituzionali e generali, decentramento e affari legali" ha concluso i lavori sull'adottando regolamento, come da verbali in atti;

Visto il vigente Statuto dell'ente;

Visto l'art. 42 D.lgs 267/2000 e smi;

Visti gli esiti delle votazioni;

DELIBERA

1. di approvare il regolamento allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale come di seguito denominato "Regolamento per il funzionamento della Commissione per la mobilità (art. 19 L.R. 25 ottobre 1996 n. 96)";
2. di dare atto che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile, atteso che la stessa non comporta impegno di spesa, né diminuzione delle entrate, non ha conseguenze sulla situazione economica e finanziaria dell'ente, né sul suo patrimonio;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii, stante la necessità di avviare al più presto la procedura di mobilità;
4. di disporre che la presente deliberazione con l'allegato regolamento sia trasmessa al competente servizio della Regione Abruzzo.

oooooooooooo

COMUNE DI CHIETI
VI SETTORE – SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA

Proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE

192

Parere previsto dall'art.49 c.1 del DLgs. 267/2000 e ss.mm.e ii..

OGGETTO: Approvazione “Regolamento per il funzionamento della Commissione per la mobilità (art. 19 L.R. 25 ottobre 1996 n. 96)”

La sottoscritta Arch. Silvana Marrocco, nella qualità di Dirigente dell' VI Settore – Servizio Politiche per la Casa, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.lgs. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** sulla proposta di delibera in oggetto.

Chieti, lì 24/10/16

IL DIRIGENTE
(Arch. Silvana Marrocco)

**Regolamento per il funzionamento della Commissione per la mobilità.
(art. 19 L.R. 25 ottobre 1996 n. 96)**

Art. 1 “Commissione Mobilità “

E' costituita nel Comune di Chieti la Commissione per la mobilità volontaria negli alloggi di ERP, ai fini della formazione della graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggi.

Art. 2 “ Nomina e composizione Commissione Mobilità”

La Commissione è nominata dal dirigente comunale del settore competente.
La Commissione è composta, da:

- un dirigente dell'ente con funzione di presidente;
- tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dell'utenza;
- un rappresentante per ciascuno degli enti gestori interessati alla mobilità. Per il comune di Chieti il predetto rappresentante è scelto tra i funzionari apicali dell'ente.

In fase di prima applicazione è nominato presidente della Commissione il dirigente del settore in cui è ricompreso il servizio Politiche per la Casa. Per le nomine del presidente successive alla prima nomina, salvo il caso di rinnovo, il segretario generale dell'ente, sulla scorta del principio di rotazione contenuto nella L.190/2012, designa il dirigente da nominare nella predetta funzione.

Nel caso in cui le organizzazioni sindacali abbiano a designare più di tre rappresentanti, il dirigente del settore competente procederà in seduta pubblica a sorteggiare tre nominativi da inserire nella Commissione.

I componenti della Commissione restano in carica due anni e possono essere rinnovati per una sola volta.

La partecipazione alla Commissione viene svolta a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun rimborso spese.

Art. 3 “Funzionamento Commissione Mobilità”

La Commissione ha sede presso il comune di Chieti e si riunisce su convocazione del Presidente inviata per posta elettronica ai componenti con un preavviso di almeno tre giorni. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la metà più uno dei componenti della Commissione. In caso di parità prevale il voto del Presidente..

In caso di assenza del Presidente la Commissione elegge, all'inizio della riunione, un proprio componente che assumerà le funzioni di Presidente.

La segreteria operativa della Commissione è incardinata presso il servizio Politiche per la Casa tra i cui dipendenti il Presidente sceglie il segretario.

Art. 4 “Rispetto del Codice di Comportamento”

Il Presidente e i componenti della Commissione, anche se esterni all'amministrazione comunale, dovranno rispettare il “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici “

approvato con DPR n. 62/2013 ed il “Codice di Comportamento dei dipendenti del comune di Chieti” approvato con delibera di G.C. n. 1797/2014. L’azione della Commissione dovrà essere improntata ai principi generali dettati dall’art. 2 del Codice di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza. I componenti della Commissione dovranno agire in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi, anche potenziale. Dovrà essere prestata particolare attenzione al rispetto dei seguenti articoli del Codice di Comportamento:

- Art. 4 “Regali, compensi e altre utilità;
- Art. 6 “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse”;
- Art. 7 “Obbligo di astensione”;

All’atto della nomina, ai componenti esterni verranno consegnate copie dei due codici di comportamento. Al predetto atto dovrà essere acclusa attestazione di ricevimento dei codici. Per i componenti interni tale consegna non si rende necessaria in quanto i codici sono già stati portati a conoscenza tra i dipendenti del comune

Il presidente, ove abbia ad accertare la violazione delle norme previste dai codici, provvederà a dichiarare la decadenza del componente a cui sia ascrivibile la violazione, salvo non abbia a trattarsi di fattispecie illecita. In tal caso, oltre alla dichiarazione di decadenza, il presidente dovrà darne comunicazione all’autorità competente.

Nel caso in cui la stessa sia commessa dai componenti interni della Commissione, si procederà secondo le disposizioni del codice disciplinare dei dipendenti.

Il componente della Commissione che sia stato dichiarato decaduto per violazione del codice di comportamento non potrà più essere nominato nella presente Commissione.

Art. 5 “ Compiti della Commissione”

Sono attribuite alla Commissione le funzioni previste relativamente alla formazione della graduatoria provvisoria degli aspiranti al cambio alloggio oltre alla formazione dei pareri circa gli indirizzi per la gestione del programma di mobilità.

La Commissione valuta le domande degli assegnatari richiedenti il cambio alloggio presentate a seguito della pubblicazione di apposito bando indetto dall’ente gestore.

Le valutazioni vengono effettuate sulla base delle motivazioni individuate dall’art. 18 della L.R. 96/96 e ss.mm.e ii. secondo l’ordine di priorità in esso stabilito.

La graduatoria degli aspiranti al cambio alloggio sarà formata dalla Commissione sulla base dei criteri dalla stessa preventivamente stabiliti ed inseriti nel bando di mobilità volontaria.

Art. 6 “Tempi e fasi della procedura”

La Commissione provvederà ad esaminare le istanze e formulerà la graduatoria provvisoria entro 90 giorni dalla scadenza prevista dal bando di mobilità per la presentazione delle domande.

Il termine è sospeso allorchè sia necessario acquisire informazioni presso l’ente gestore o allorchè sia necessario richiedere integrazioni rispetto alle domande presentate.

La Commissione pubblicherà la graduatoria provvisoria sul sito istituzionale del comune di Chieti e sull’albo pretorio on-line

Entro 30 giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria provvisoria gli interessati possono presentare opposizione al Presidente della Commissione il quale decide entro i successivi 30 giorni, sentita la Commissione. Se non vi sono opposizioni entro i termini previsti o all’esito di tutte le opposizioni presentate alla graduatoria provvisoria, la Commissione, entro i successivi 15 giorni dallo spirare dei termini predetti, formula la

graduatoria definitiva previa effettuazione dei sorteggi in seduta pubblica tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

Art. 7 “ Relazione annuale”

192

Annualmente e, comunque, entro il 30 novembre di ogni anno, il presidente riferisce per iscritto sulle attività svolte dalla Commissione al presidente del Consiglio comunale che ne curerà la diffusione tra i componenti dello stesso, ai sensi del vigente Statuto comunale.

Art. 8 “ Norma di rinvio”

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nella L. R. 96/96 e ss. mm. e ii., ad eccezione delle modifiche apportate con il presente regolamento.

n. 192

Firmati all'originale

Il Presidente
f.to Aceto

Il Segretario Generale
f.to Labbadia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 consecutivi: dal 12 al 27 gennaio 2017.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Chieti, 12 gennaio 2017



Il Segretario Generale
Avv. *Celestina Labbadia*